



Comune di Valsinni

Comune di Valsinni provincia di Matera via Sicila ,16 CAP 75029 0835818038

Comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it

Prot. n. 2547

Oggetto: Ordinanza n° 11 del 04/04/2019 ordinanza contingibile e urgente per la cattura e/o l'abbattimento di cinghiali selvatici allo stato brado – Misure a tutela della pubblica e privata incolumità.

IL SINDACO

Premesso che:

- la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;
- vengono avvistati con sempre maggiore frequenza cinghiali selvatici allo stato brado e in branchi non solo nelle aree rurali, ma anche nelle vie periferiche adiacenti il centro abitato e in tutto il territorio del comune di Valsinni e oltre agli avvistamenti sono pervenuti segnalazioni di danni prodotti dagli stessi cinghiali sia a cose che a fondi agricoli;
- la presenza di detti animali, in particolar modo nelle ore serali, è fonte di pericoli anche per la circolazione stradale;
- il loro avvistamento provoca panico nella cittadinanza, a causa della mole e della aggressività di detti animali che, peraltro, possono divenire vettori potenziali di specifiche malattie infettive o diffuse in quanto la loro proliferazione non è controllata ed è sempre più frequente il loro avvicinamento ai luoghi abitati o alle attività economiche/artigianali e il contatto con l'uomo;
- **le varie segnalazioni anche da parte degli agricoltori e delle associazioni di categorie (CIA) pervenute fanno ritenere il problema persistente e degno di essere preso in debita considerazione attivando ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali;**
- dall'eccessiva moltiplicazione dei cinghiali, il cui aumento numerico è totalmente fuori controllo, possono derivare rischi di danni al bestiame di allevamento, danni alle culture agricole, potenziali attacchi all'uomo e, di conseguenza, può scaturire un pericolo effettivo all'incolumità pubblica;

ACCERTATO :

- **che tali animali sono considerati pericolosi ai sensi della legge n. 150/92 e difatti sono inclusi nell'allegato A) del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1996, come modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 aprile 2001 (pubblicato in Gazzarra Uff. 15 maggio 2001, n°111) che indica le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;**
- che l'art. 1 del predetto D.M. prevede che *"ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili*

selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo";

- che tra gli animali pericolosi inclusi nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto suddetto rientrano tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale tra cui in particolare la scrofa cinghiale dell'ordine ARTIODACTYLA Famiglia Suidae Genere Sus S.;

RITENUTO

- dover intervenire anche nelle more della acquisizione dei dati relativi al censimento degli ungulati (cinghiali) dell'Osservatorio della Biodiversità e della Popolazione Faunistiche della Regione Basilicata (istituito con Delibera di Giunta Regionale n° 1484 del 9 ottobre 2006, così come previsto dall'art. 7 della Legge Regionale n° 7 del 1995), cui compete il compito primario di effettuare le ricerche per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica secondo le direttive fornite dall'attuale ISPRA, al fine di promuovere azioni mirate per evitare il proliferarsi incontrollato e la nascita a dismisura dei cinghiali;

RITENUTO

opportuno e necessario, rispetto a tale situazione di emergenza configurabile come vera e propria CALAMITA', emanare una ordinanza contingibile e urgente, con cui si autorizza la cattura e/o l'abbattimento di cinghiali selvatici allo stato brado nel territorio di questo Comune, nelle zone non perimetrare nel Parco Nazionale del Pollino.

VISTO l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n°77;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n°157 e, in particolare, l'art. 19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VERIFICATO altresì che la predetta disposizione di cui all'art. 19 della L. 157/1992, al secondo comma, prevede che le Regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela di produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e che tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica;

VISTA la recente sentenza della Corte Costituzionale n°139/2017, depositata il 14/06/2017, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedono il controllo faunistico attraverso i "selecontrollori";

VISTO l'art. 54 del TUEL, approvato con Decreto Leg.vo n°267 del 18/08/2000, come sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, convertito, con modificazione, in Legge 24/07/2008 n°125, il quale attribuisce al Sindaco i poteri di **adottare provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione** (minacciata nel caso in argomento dalla presenza incontrollata dei cinghiali nel territorio comunale);

ORDINA

per tutto quanto esposto in narrativa che si **intende integralmente richiamata**, allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, nonché per la sicurezza stradale:

1. Alla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 19 della L. 157/1992, al fine di una migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo e per motivi sanitari, il **controllo**

delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, da praticarsi di norma selettivamente mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale);

2. di autorizzare, allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, nonché per la sicurezza della circolazione stradale, la cattura e/o l'abbattimento di cinghiali selvatici allo stato brado che siano potenzialmente pericolosi in quanto sconfinando dai loro habitat naturali si avvicinano all'abitato, nelle zone centrali e periferiche del Comune di Valsinni, nelle giornate di **mercoledì, sabato e domenica**, con le prescrizioni di seguito elencate;

3. di incaricare per l'attuazione di tali operazioni di cattura e, se necessario, di abbattimento, i signori Pugliese Emilio, nato a Valsinni (MT) il 17/11/1962 ed ivi residente alla C.da la Croce n.1, Celano Pasquale nato Valsinni (MT) il 09/02/1954 ed ivi residente alla c.da Montagnola n.1, Mele Cesare nato a Valsinni(MT) il 02/03/1955 ed ivi residente alla c.da Mancosa n.2, i quali provvederanno ad individuare i nominativi dei soggetti che parteciperanno alle operazioni, nel numero massimo di 10 per giornata. Tali soggetti saranno scelti tra gli appartenenti alla categoria dei cacciatori, preferibilmente selecontrollori iscritti negli appositi elenchi istituiti dagli enti competenti;

4. per le operazioni di cattura e, se necessario, di abbattimento di detti animali dovranno essere programmati appositi **piani di intervento, da comunicarsi preventivamente, per ragioni di sicurezza, agli organi di polizia provinciale e comunale;**

5. per le operazioni di cattura:

- i nominativi dei soggetti individuati per attuare le operazioni di cattura saranno preventivamente comunicati alle forze di polizia locali;
- le operazioni di cattura avverranno attraverso la collocazione di chiusini mobili e temporanei, all'interno di un'area idonea che dovrà essere preventivamente individuata e comunicata con annessa planimetria, alle forze di polizia locali;
- i chiusini dovranno essere debitamente segnalati al fine di evitare pericolo per i cittadini;
- i capi catturati saranno avviati ad Aziende Faunistiche Venatorie, nel caso in cui abbiano espresso preventivamente la loro disponibilità, ovvero saranno abbattuti sul posto da personale munito di licenza per l'esercizio venatorio e polizza assicurativa in corso di validità;

6. per le operazioni abbattimento:

- i nominativi dei soggetti incaricati saranno preventivamente comunicati alle forze di Polizia Locali;
- le operazioni di abbattimento sono vietate nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 (cento) metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri da vie di comunicazione ferroviarie e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
- è consentito l'abbattimento con i mezzi per l'esercizio venatorio di cui all'articolo 13 della Legge n. 157/1992;
- è vietato sparare da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima del fucile in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agrosilvo-pastorale;
- è vietato altresì sparare a distanza inferiore a 100 (cento) metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- tutti gli operatori dovranno essere muniti di licenza per l'esercizio venatorio e polizza assicurativa in corso di validità, dovranno essere idoneamente informati sulle tecniche, armi e procedure da adottare da parte del Direttore delle operazioni e dovranno indossare appositi indumenti ad alta visibilità (gilet e cappellino). Particolare attenzione dovrà essere riservata all'attribuzione dei settori di tiro e alle modalità di apertura del fuoco, con espresso divieto di

sparare qualora gli ungulati si trovino sui crinali o in zone che non rendano visibile la zona retrostante alla linea di tiro o che non siano messe altrimenti in sicurezza;

- delle operazioni di abbattimento dovrà essere data ampia pubblicità attraverso i mezzi di informazione locale e affissione delle informazioni necessarie all'Albo Pretorio;

- si dovranno prevedere strumenti di pubblicità adeguata nei confronti della popolazione residente, con particolare riguardo a quella vicinore all'area interessata;

- alle zone canoniche di accesso all'area dovrà essere apposta dal giorno precedente evidente cartellonistica indicante il luogo, la data e l'orario delle operazioni di abbattimento;

- le operazioni di abbattimento andranno attuate nella direzione di minor pericolo rispetto ai luoghi abitati o alle strade più vicine;

- gli operatori dovranno mantenersi in contatto radio tra di loro per tutta la durata delle operazioni;

- le operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica ed interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone;

7. con riferimento agli animali abbattuti, la carcassa è attribuita agli operatori a titolo di rimborso spese per l'organizzazione dell'intervento e può altresì essere destinata alla vendita presso un centro di lavorazione autorizzato o ceduta a titolo gratuita;

8. i capi abbattuti dovranno essere sottoposti a controllo sanitario da parte del servizio Veterinario della ASP Basilicata, come previsto dalle norme attualmente in vigore e potranno essere destinati al consumo nel rispetto delle norme comunitarie dettate in materia di igiene dei prodotti alimentari e per gli alimenti di origine animale, di cui ai Regolamenti CE n.852/2004 e n. 853/2004 e s. m. i e/o smaltiti secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni e nel rispetto delle apposite indicazioni che saranno date in merito dal competente servizio veterinario della ASP Basilicata;

9. le date programmate per l'esecuzione degli interventi, dopo essere state preventivamente comunicate alle Forze dell'Ordine, dovranno essere comunicate anche alla popolazione residente mediante affissione di avvisi oltre che sul sito istituzionale, anche nelle bacheche comunali installate sul territorio, tanto al fine di consentire la massima pubblicità degli interventi stessi;

10. in prossimità delle zone abitate allo scopo di evitare possibili rischi dovuti anche alle reazioni degli animali sull'uomo o sulle cose è da considerare prioritaria l'operazione di cattura, tenuto conto dell'estrema vicinanza alle aree di protezione della fauna selvatica, sempre che siano utilizzate idonee attrezzature, mentre negli altri casi si dovrà praticare l'abbattimento quale alternativa soluzione in considerazione della vasta estensione territoriale e della elevata quantità di capi avvistati e segnalati;

11. tali azioni di cattura e se necessario di abbattimento, dovranno essere effettuate con il coordinamento della Polizia Provinciale, con la collaborazione della Polizia Locale, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza pubblica anche con l'ausilio di volontari (Protezione civile ecc.) ed interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di particolari situazioni che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone;

12. nel caso si debba operare in prossimità di strade, dovrà essere presa in considerazione, in base al grado di pericolosità, la possibilità di chiudere al traffico il tratto di strada interessato, previa intesa con l'Ente proprietario delle strade interessate;

13. tutte le suddette operazioni dovranno essere eseguite con la massima cura e diligenza, nel rispetto della normativa vigente;

DISPONE

Che tutte le operazioni di cattura e abbattimento dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica e interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone, liberando il Comune di Valsinni da ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni a persone o cose che si possano verificare prima, durante e dopo lo svolgimento degli interventi stessi.

AVVERTE

che la presente ordinanza è valida ed efficace dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line sino alla data del 30 giugno 2019.

MANDA

all'Ufficio del messo notificatore per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa mediante PEC alla:

- Prefettura di Matera;
- Questura di Matera;
- ARPAB;
- Provincia di Matera;
- Sindaci dei Comuni contermini;
- Dipartimento Agricoltura – Regione Basilicata;
- A.S.P. Basilicata – Servizio Veterinario;
- Comando Polizia Locale;
- Comando Carabinieri.

AVVERTE

che avverso la presente ordinanza è ammesso in via alternativa ricorso gerarchico al Prefetto di Matera entro trenta (30) giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ovvero ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, entro sessanta (60) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, o in ulteriore alternativa, entro centoventi (120) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza municipale, li 4 APR 2019



**IL SINDACO
GAETANO CELANO**